

MISURA PER LA PROTEZIONE DELLE IMPRESE DELL'INDOTTO CHE HANNO ASSICURATO LA CONTINUITÀ PRODUTTIVA DELLO STABILIMENTO EX ILVA - Bando per la presentazione delle istanze da parte delle imprese dell'indotto.

PREMESSO che:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/07/2022 recante *“Disposizioni per l'attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di SACE S.p.a.”* stabilisce all'art. 2 che *“omissis...costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale gli impianti siderurgici già in gestione del gruppo ILVA, gestiti, alla data di adozione del presente decreto, dal gruppo Acciaierie d'Italia. Omissis”*;
- con decreto del 20/02/2024 recante *“Apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società «Acciaierie di Italia S.p.a.» in Milano e nomina del commissario straordinario.”* il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (“MiMIT”) ha ammesso Acciaierie d'Italia S.p.A. (d'ora innanzi anche AdI) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23.12.2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla L. 18.2.2004, n. 39 e successive modificazioni;
- l'organo commissariale ha redatto un piano industriale, ai sensi della disciplina relativa alla procedura di amministrazione straordinaria, nell'ambito del quale, con specifico riferimento al piano finanziario, è previsto il pagamento dei debiti commerciali verso fornitori strategici (i.e., forniture essenziali per la continuità aziendale) ed il pagamento dei debiti come disciplinati dal Decreto Legge 18 gennaio 2024, n. 4 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 marzo 2024, n. 28), cosiddetto “Salva Indotto”, anche con il supporto dell'attivazione di una linea di “reverse factoring”;
- l'art. 2-quater comma 1 del D.L. 4/2024 stabilisce infatti che *“I crediti vantati dalle imprese dell'indotto di cui al comma 3, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la società SACE S.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche non continuative.”*;
- ai fini della definizione il comma 3 dell'art 2-quater stabilisce che *“l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:*
 - a) *prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;*
 - b) *forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;*
 - c) *servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;*
 - d) *servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014”*;
- il Tribunale di Milano - Sezione Liquidazioni giudiziali, con riferimento all'amministrazione straordinaria di “Acciaierie d'Italia S.p.A.”, ha certificato lo stato passivo e l'elenco dei creditori (tra cui le imprese dell'indotto AdI) con i rispettivi crediti prededucibili;
- il Decreto Legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 1° agosto 2025, n. 113, ha modificato l'articolo 2-quater comma 4 del Decreto Legge 18 gennaio 2024, n. 4 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 marzo 2024, n. 28) che prevede: *“In sede di approvazione del rendiconto*

dell'anno 2023 da parte dell'organo esecutivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate, previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate di cui al primo periodo sono utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Stato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il rendiconto dell'anno 2024.”;

- la Regione Puglia, nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha inteso attivare una misura tesa a sostenere le perdite economiche patite dalle aziende dell'indotto, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato “de minimis” prevista del combinato disposto degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Regolamento (UE) 2831/2023;
- la Regione Puglia ha avviato una interlocuzione con le associazioni di categoria rappresentative delle imprese dell'indotto;
- la Regione Puglia intende infatti contribuire e sostenere le imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva dello stabilimento tarantino di Acciaierie d'Italia S.p.A. (AdI) in amministrazione straordinaria, in ragione del rilevante impatto occupazionale e produttivo che esse generano in una vasta parte del territorio regionale. L'interesse pubblico alla continuità produttiva delle grandi, piccole e medie imprese che operano per il siderurgico, spesso in regime di monocommittenza, inducono il governo regionale ad adottare ogni misura utile a contenere gli impatti della crisi in atto nello stabilimento siderurgico;
- con D.G.R. n. 1259 del 11/08/2025 la Giunta regionale ha proceduto a individuare, per complessivi euro 20.542.137,71, quote vincolate del risultato di amministrazione al 31.12.2024 da svincolare ai sensi dell'articolo 2-quater comma 4 del Decreto Legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 15 marzo 2024, n. 28, così come modificato dal Decreto Legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 1° agosto 2025, n. 113, finalizzate al sostegno delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva dello stabilimento Ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria, classificato quale stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Inoltre, ha approvato la scheda sintetica dell'avviso pubblico per l'utilizzo delle risorse predette secondo le finalità del precitato articolo e ha dato avvio alla procedura per l'individuazione del soggetto gestore dell'istruttoria tecnica dell'avviso;
- Con Atto Dirigenziale n. 37 del 10/10/2025 la Regione Puglia ha individuato Puglia Sviluppo S.p.A., società *in house* della Regione Puglia, quale soggetto gestore per l'attuazione della “Misura per la protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva” ed approvato lo schema di Convenzione;
- Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. hanno stipulato in data 14/10/2025 la Convenzione per disciplinare i rapporti tra le parti.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Avviso è adottato per sostenere le imprese dell'indotto ex ILVA di Taranto al fine di contribuire al superamento delle criticità finanziarie connesse con la crisi dell'impianto siderurgico.
2. Le imprese che presenteranno domanda, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente avviso, potranno beneficiare di sovvenzioni dirette finalizzate a ricevere un contributo in conto esercizio quantificato sulla base del credito prededucibile certificato dal Tribunale di Milano - Sezione Liquidazioni giudiziali - Progetto di stato passivo creditori.

3. Per l'attuazione del presente Avviso si applica il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.

Art. 2 - Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria di cui al presente Avviso è pari a euro 20.853.864,02 (ventimilionioottocentocinquatatremilaottocentosessantaquattro/02).

Art. 3 - Soggetti richiedenti

1. Le istanze possono essere presentate da grandi, medie e piccole imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 124 del 20 maggio 2003.
2. Possono presentare le istanze di agevolazione le imprese in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) imprese dell'indotto del Gruppo AdI (ex Ilva) alle quali è stato riconosciuto un credito prededucibile dal Tribunale di Milano - Sezione Liquidazioni giudiziali - Progetto di stato passivo creditori;
 - b) imprese aventi sede legale e/o operativa nella Regione Puglia.
3. Non possono presentare istanza le imprese che non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata eventualmente disposta la restituzione.

Art. 4 – Modalità di presentazione dell'istanza

1. Le istanze possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma digitale raggiungibile al seguente link: <https://smart.sistema.regione.puglia.it/> dove dovranno essere inserite tutte le informazioni di cui al modulo fac-simile allegato al presente Avviso (Allegato 1). Il sistema genererà l'istanza, con tutti i dati inseriti e le dichiarazioni rese, che dovrà essere scaricata, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dall'avente titolo, e infine, ricaricata in piattaforma. La procedura può dirsi conclusa ed andata a buon fine al ricevimento del protocollo associato all'istanza.
2. Le istanze potranno essere inviate entro il termine perentorio di trenta giorni a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R.P. dell'avviso in oggetto. Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del termine iniziale ed entro le ore 23:59 del termine finale. Nel caso in cui il trentesimo giorno ricada in un giorno festivo o pre-festivo, la scadenza è posticipata alle ore 23:59 del primo giorno feriale successivo.
3. Le istanze presentate oltre questo termine non verranno prese in considerazione e non potranno godere dei benefici dell'avviso.
4. Non saranno accettate le istanze presentate in modo diverso da quello di cui al comma 1.
5. La piattaforma consente di ritirare una istanza già presentata e di riformularne una nuova durante il periodo di apertura del bando.
6. Nel caso in cui per una stessa impresa vengano presentate più istanze valide si terrà in considerazione l'ultima in termini di arrivo.

Art. 5 – Concessione della sovvenzione

1. La Regione Puglia, a seguito della valutazione sul possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, concede sovvenzioni dirette alle imprese richiedenti finalizzate a ricevere un contributo in conto esercizio quantificato sulla base dei crediti prededucibili vantati dalle imprese verso il Gruppo AdI (ex Ilva).
2. Le sovvenzioni erogabili sono calcolate in misura non superiore al 30% del credito prededucibile di ciascuna impresa ammissibile, così come risultante dal Tribunale di Milano – Sezione Liquidazioni giudiziali – Progetto di stato passivo creditori, fermo restando il massimale "de minimis" previsto dal Regolamento (UE) 2831/2023, art. 3, c.2.
3. Nel caso in cui, a seguito della concessione dell'agevolazione, si superi il limite previsto dal Regolamento "de minimis" - Euro 300.000,00 (trecentomila/00) - la quota di sovvenzione eccedente tale limite, calcolata per ciascuna impresa, non verrà riconosciuta.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento "de minimis", l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una "impresa unica" non supera l'importo di € 300.000 nell'arco di tre anni.
5. In conformità con l'art. 2, del Regolamento (UE) 2831/2023, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) di cui sopra, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
6. Nel caso in cui l'impresa richiedente il contributo abbia ricevuto un pagamento da AdI e/o abbia ceduto una quota del credito vantato nei confronti del Gruppo AdI, nell'ambito di un contratto di factoring previsto dalla procedura di amministrazione straordinaria, in favore di Banca IFIS, di SACE o di altro Ente, la sovvenzione non potrà comunque superare la differenza tra l'importo del credito prededucibile certificato e la somma eventuale dell'importo percepito da AdI più l'importo del credito ceduto. Invece, nel caso di sola cessione del credito, la sovvenzione non potrà comunque superare la differenza tra l'importo del credito prededucibile certificato e l'importo del credito ceduto.
7. Qualora la somma delle sovvenzioni concedibili dovesse essere di importo eccedente la dotazione di cui al precedente articolo 3, comma 1, le suddette sovvenzioni saranno riparametrate in riduzione sino alla concorrenza delle risorse disponibili. L'eventuale riparametrazione della sovvenzione sarà calcolata nel modo seguente: si effettuerà il rapporto tra la dotazione effettivamente disponibile ed il totale delle sovvenzioni concedibili, calcolate ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 6. Il parametro risultante da detto rapporto, detto "coefficiente di riparametrazione", solo se inferiore ad 1, sarà moltiplicato per tutte le sovvenzioni concedibili.
8. Puglia Sviluppo S.p.A., a seguito della presentazione delle istanze, dopo la verifica di accoglibilità¹, procederà al calcolo provvisorio delle sovvenzioni secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2,

¹ Si intende verifica dei soli requisiti formali

3 e 6 ed elaborerà un elenco provvisorio delle imprese beneficiarie, operando, nel caso, la prima riparametrazione ai sensi del precedente comma 7.

9. L'elenco di cui al precedente comma 8 sarà approvato con provvedimento della Regione.
10. Successivamente, la Regione Puglia richiederà agli organi commissariali di AdI le attestazioni in ordine alle eventuali operazioni di cessione del credito concluse dalle imprese richiedenti nonché gli importi corrisposti da AdI;
11. A seguito del provvedimento di approvazione dell'elenco provvisorio delle imprese beneficiarie da parte della Regione Puglia, Puglia Sviluppo S.p.A. espletterà le attività istruttorie finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti delle imprese richiedenti, nonché della capienza dei limiti imposti dalla disciplina "de minimis", e procederà alla elaborazione dell'elenco definitivo delle imprese beneficiarie, nonché alla determinazione delle sovvenzioni erogabili, operando, ove del caso, la seconda riparametrazione ai sensi del precedente comma 7.
12. Al fine della elaborazione dell'elenco definitivo delle imprese beneficiarie, queste ultime devono possedere i requisiti di cui agli art. 4, 6 e 7 c. 2).
13. La Regione Puglia o Puglia Sviluppo S.p.A. avranno la facoltà di richiedere in ogni momento alle imprese ulteriori documenti ove necessari;
14. L'elenco definitivo delle imprese beneficiarie sarà approvato con apposito atto dirigenziale pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Art. 6 – Liquidazione della sovvenzione

1. Le sovvenzioni erogate ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/12/2023.
2. La sovvenzione riconosciuta secondo le modalità di cui all'art. 6 verrà liquidata e pagata con atto dirigenziale, previa verifica della regolarità contributiva ai sensi del D.M. 30/01/2025, dell'assenza degli inadempimenti ai sensi del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 quando e ove previsto, nonché dei requisiti antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Cause d'inaccoglibilità dell'istanza

1. Saranno escluse dall'istruttoria le istanze prive dei seguenti requisiti:
 - a. istanza priva della firma digitale del legale rappresentante o avente titolo;
 - b. istanza pervenuta oltre il termine di scadenza dell'avviso.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Claudia Claudi, dirigente della Sezione Politiche per lo Sviluppo delle Aree Produttive e Industriali. La citata sezione è l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.

Le eventuali richieste di informazioni potranno essere formulate ai seguenti indirizzi mail areedicrisi@regione.puglia.it e PEC sezioneareedicrisi.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it entro il venticinquesimo giorno dall'avvio delle candidature.